

Il giorno 12 aprile 2016, giusta convocazione prot. n. 52920 del 07/04/2016, le OO.SS. e il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale hanno adottato il presente Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Per l'Amministrazione regionale sono presenti:

dott. Ugo Callari, dirigente dell'Area Affari generali, per delega della dott.ssa Luciana Giammanco nota prot. n.50691 del 04.04.2016;

dott.ssa Rosa Durante, funzionario direttivo dell'Area Affari Generali.

Per le OO.SS. sono presenti:

CISL FP - Massimo Sole;

UIL FPL - P. Di Noto;

SADIRS CISAS - Nicola Barretta;

COBAS CODIR - Benedetto Mineo;

UGL - Assente;

SIAD - Assente;

DIRSI - Assente;

C.G.I.L. FP. - Salvatore Lipari;

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Art.1 Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si svolgeranno il 18 maggio 2016 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso la sede del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale.

Art. 2 (Elettorato attivo)

Ha diritto di voto tutto il personale che presta servizio per il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, compreso il personale del Dipartimento che svolge servizio presso altre sedi, nonché, personale con contratto di collaborazione e personale SAS in servizio presso la sede del dipartimento.

L'elenco del personale avente diritto al voto, elaborato in ordine alfabetico, sarà fornito dal Dipartimento e successivamente alla certificazione da parte della Commissione Elettorale sarà affisso in bacheca e reso noto mediante pubblicazione sulla pagina WEB del Dipartimento.

Art. 3 (Elettorato passivo)

Sono eleggibili tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 3, con esclusione delle seguenti fattispecie:

- dipendenti del Servizio 3 – Servizio Prevenzione e Protezione;
- dipendenti componenti della delegazione di parte pubblica nella contrattazione integrativa;
- dipendenti inquadrati presso l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- dipendenti che per raggiunti limiti di età o per avere presentato domanda di prepensionamento cessino il servizio nel triennio interessato al mandato elettivo.

Art. 4 (Candidature)

Possono presentare candidature le OO.SS rappresentative del Comparto e dell'Area della Dirigenza, nonché, singoli dipendenti la cui candidatura sia stata sottoscritta da almeno 30 dipendenti aventi diritto al voto.

Le singole candidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale per il tramite dell'Area Affari generali entro il 27 Aprile 2016 ore 15:30.

Entro i successivi 3 (tre) giorni la Commissione Elettorale presenta l'elenco dei candidati ritenuti ammissibili che sarà pubblicato il giorno dopo nel sito WEB del Dipartimento.

COBAS/CODIR
all

UIL
g

SADIRS Nicola Barretta

UGL
CGIL
Ch

Art. 5 (Commissione Elettorale)

Al fine di assicurare il regolare svolgimento della consultazione elettorale, è costituita una Commissione Elettorale composta dalle OO.SS, ciascuna delle quali dovrà indicare all'Amministrazione entro giorni 05 dall'adozione del presente Regolamento n. 2 nominativi, di cui uno effettivo ed uno supplente.

Le funzioni di componente della Commissione Elettorale sono incompatibili con la candidatura e la carica di RLS. e, di conseguenza, il lavoratore che svolge tali funzioni non può essere inserito fra i candidati da eleggere.

La Commissione Elettorale dovrà essere convocata almeno 25 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni a cura dell'Amministrazione.

La Commissione Elettorale nella prima seduta di insediamento nominerà, al proprio interno, un Presidente della Commissione e un segretario, quest'ultimo verbalizzerà tutte le sedute della Commissione Elettorale e curerà i necessari raccordi con l'Amministrazione individuata nell'Area Affari Generali del Dipartimento.

I componenti della Commissione Elettorale svolgono anche le funzioni di Seggio elettorale che pertanto è composto dagli stessi nominativi.

Art. 6 (Compiti della Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale si occupa di tutte le formalità e gli adempimenti connessi alla votazione, quali l'indizione della votazione, la consultazione, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti - dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione - e la relativa pubblicazione sul sito del Dipartimento.

La Commissione Elettorale dovrà provvedere a:

- acquisire l'elenco generale dell'elettorato;
- Certificare la base elettorale degli aventi diritto al voto;
- Raccogliere i nominativi dei candidati, verificandone la regolarità e l'ammissibilità della partecipazione alle elezioni;
- prendere in esame eventuali ricorsi in materia di ammissibilità di candidature che dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro 2 giorni dalla pubblicazione delle candidature stesse;
- insediare il seggio unico elettorale presso la sede del Dipartimento;
- distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- nominare il Presidente di seggio e gli scrutatori;
- organizzare e gestire le operazioni di scrutinio;
- prendere in esame e decidere sui voti contestati e su eventuali ricorsi;
- proclamare gli eletti;
- comunicare l'effettiva elezione agli interessati;
- comunicare i risultati ai lavoratori e alle OO.SS.;
- trasmettere i verbali e gli atti all'Amministrazione.

L'Amministrazione, in considerazione che sarà insediato un unico seggio elettorale presso la sede del Dipartimento, si adopererà per consentire l'esercizio del voto ai propri dipendenti che svolgono servizio presso altre sedi.

Art. 7 (Sistema elettorale)

Le OO.SS. concordano di presentare una lista unica di candidati, dove saranno inseriti i nominativi dei dipendenti la cui candidatura è stata ritenuta ammissibile dalla Commissione Elettorale.

Ogni elettore potrà esprimere un numero massimo di 3 preferenze.

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per delega.

Art. 8 (Schede elettorali)

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutti i candidati.

Le schede devono essere firmate dal Presidente della Commissione Elettorale e da un componente della Commissione elettorale.

L'elettore al momento del voto, munito di documento o tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione, firmerà di fianco al proprio nominativo l'elenco degli aventi diritto al voto.

Il voto di preferenza sarà espresso apponendo una crocetta tracciata accanto al cognome e nome del candidato.

Saranno considerate nulle eventuali schede in cui è stato espresso un numero maggiore di 3 preferenze

COBAS/CDIR
elf

CSE
B

SADIR
NIZ R

UIL
PL

CGIL
d

Art. 9 (Validità delle Elezioni)

Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

Art. 10 (Modalità di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura del seggio. La Commissione Elettorale provvederà allo scrutinio verificando:

- il numero dei votanti effettivi;
- il numero delle schede scrutinate;
- il numero di voti riportati da ciascun candidato;
- il numero delle schede bianche o nulle.

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto verbale, validato dalla Commissione, che sarà consegnato dall'Amministrazione ai candidati eletti e alle OO.SS..

Art. 11 (Ricorso avverso i risultati elettorali)

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni devono essere inviati alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati fa fede la data di protocollo in entrata al Dipartimento della Funzione pubblica.

La commissione esaminato il ricorso, decide a maggioranza assoluta dei componenti non oltre i successivi 5 giorni e provvede alla pubblicazione dei risultati a seguito della decisione presa.

Art. 12 (Proclamazione degli eletti)

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio effettivo nell'Amministrazione regionale.

Gli eletti rimangono in carica tre anni a decorrere dal giorno successivo alla proclamazione.

Nel caso di dimissioni anticipate di uno dei componenti subentrerà, nell'ordine il successivo, a partire dal primo dei non eletti.

Scaduto tale periodo i RLS mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in vigore dei nuovi rappresentanti.

Con la proclamazione definitiva degli eletti cessa di esistere la Commissione Elettorale.

PALERMO, 12 APRILE 2016

PER L'AMMINISTRAZIONE:

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

(su delega del dirigente generale prot. n. 50691 del 04.04.2016)

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

CGIL FP

CISL

UIL FPL

SADIRS

COBAS – CODIR

UGL

SIAD

DIRSI